

## PERCORSO ISTITUZIONALE ITALIANO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA MARINA


Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190

Il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, è il provvedimento che dà attuazione alla direttiva 2008/56/CE, e fornisce gli strumenti diretti all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020. Il principio alla base del citato decreto, è l'interesse generale a garantire un uso sostenibile delle risorse nell'ambiente marino.

Obiettivo di tale norma è quello di favorire la coerenza tra le diverse politiche settoriali, gli accordi, le misure legislative, gli strumenti di conoscenza e monitoraggio, gli strumenti di pianificazione e programmazione che hanno un impatto sull'ambiente marino e di garantire l'integrazione delle implicazioni ambientali nelle stesse politiche settoriali.

### Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione è costituito dalle acque marine della Regione del Mar Mediterraneo, ovvero le acque, i fondali e sottosuolo situati oltre la linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformità al diritto internazionale del mare, quali il mare territoriale, la zona economica esclusiva, zone di pesca protette, la piattaforma continentale e, laddove istituite, le zone di protezione ecologica e anche le acque costiere già



\* le Zone Economiche Esclusive possono estendersi in conformità dell'UNCLOS fino a 200 nm; nel Mediterraneo tali zone non sono state ancora istituite. La ripartizione di queste è definita sul principio dell'equidistanza dalla linea di base. L'Italia si è dotata nel 2006 (Legge 61) di uno strumento per l'istituzione, uniformemente ad altri Stati rivieraschi mediterranei, di proprie zone di protezione ecologica.

definite nella parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, i loro fondali e sottosuolo, per gli aspetti specifici dello stato ambientale dell'ambiente marino non trattati nel decreto legislativo n. 152/2006 o in altra normativa nazionale di settore.

### **Autorità Competente**

Il Ministero dell'Ambiente esercita la funzione di Autorità competente per le attività prevista dal Decreto n. 190/2010 e si avvale di un apposito Comitato tecnico, che si riunisce presso il Ministero ed è istituito con apposito decreto.

Il Comitato è l'organismo che concorre alla definizione degli atti inerenti la strategia marina, la sua composizione garantisce la rappresentanza ad Amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome, nonché agli altri enti locali attraverso l'individuazione di un rappresentante dell'Unione delle Province Italiane e L'Associazione Nazionale dei Comuni.

Il Ministero dell'Ambiente ha anche il compito di individuare le procedure finalizzate ad assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l'Italia una regione o sottoregione marina al fine di consentire che gli adempimenti previsti nel decreto siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione e allo stesso tempo di assicurare che l'attuazione della Strategia Marina avvenga in maniera integrata con le altre direttive comunitarie vigenti.

### **Cooperazione Regionale**

**Gli Stati Membri che hanno in comune una regione o una sottoregione marina cooperano per garantire che le misure necessarie a conseguire gli obiettivi della Direttiva sulla Strategia Marina siano coerenti e coordinati in tutta le regione o sottoregione marina interessata**

### **Integrazione con la normativa comunitaria vigente**

**La Direttiva sulla Strategia Marina promuove l'integrazione con le altre Direttive Comunitarie e con gli Accordi internazionali vigenti**



## Le diverse fasi di attuazione della Strategia Marina

Il Decreto n. 190/2010 individua le azioni e le fasi della strategia per l'ambiente marino sulla base del modello comunitario proposto dalla direttiva 2008/56/CE:

- la valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine (art. 8; IA, *Initial Assessment*);
- la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale (art. 9, GES, *Good Environmental Status*);
- la definizione dei traguardi ambientali (art. 10; ET, *Environmental targets*);
- l'elaborazione dei programmi di monitoraggio (art. 11; MP, *Monitoring Programmes*);
- l'elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento e il mantenimento del buono stato ambientale (art. 12; PoM, *Programmes of Measures*).

La definizione di valutazione iniziale prevede che essa debba basarsi su dati e informazioni esistenti e deve includere un'analisi degli elementi, delle caratteristiche essenziali e dello stato ambientale attuale della regione marina, un'analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale della regione o sotto-regione marina, nonché un'analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado.



La determinazione dei requisiti del buono stato ambientale deve basarsi su 11 descrittori qualitativi, indicati nell'Allegato 1 al D.lgs. 190/2010 che si identifica con quelle condizioni della struttura e dei processi ecosistemici e delle attività umane che consentano agli ecosistemi stessi di funzionare pienamente e di mantenere la loro "resilienza" ad un cambiamento ambientale dovuto all'attività umana, di evitare la perdita di biodiversità dovuta all'attività umana, di consentire che le diverse componenti biologiche funzionino in modo equilibrato.

## Definizione del Buono Stato Ambientale (GES)

Sulla scorta della valutazione iniziale si devono definire per ogni regione o sottoregione marina interessata, una serie di requisiti di buono stato ecologico per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi

1	La BIODIVERSITÀ è mantenuta. La qualità e la presenza di HABITAT nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.
2	Le SPECIE NON INDIGENE introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi
3	Le popolazioni di tutti i PESCI e MOLLUSCHI sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock
4	Tutti gli elementi della RETE TROFICA MARINA sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.
5	È ridotta al minimo l'EUTROFIZZAZIONE di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e carenza di ossigeno nelle acque di fondo
6	L'INTEGRITÀ DEL FONDO MARINO è ad un livello tale da garantire che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito danni
7	La modifica permanente delle CONDIZIONI IDROGRAFICHE non influisce negativamente sugli ecosistemi marini
8	Le concentrazioni dei CONTAMINANTI presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti
9	I CONTAMINANTI PRESENTI NEI PESCI E IN ALTRI FRUTTI DI MARE destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti
10	Le proprietà e le quantità di RIFIUTI MARINI non provocano danni all'ambiente costiero e marino
11	L'introduzione di energia, comprese le FONTI SONORE SOTTOMARINE, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino

La definizione dei traguardi ambientali, infine, stabilisce la necessità di prevedere una serie esaustiva di targets con i corrispondenti indicatori, in modo da orientare gli sforzi verso il conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino.

## Definizione di Traguardi Ambientali (ET)

Sulla base della valutazione iniziale si devono definire, per ogni regione o sottoregione marina, una serie esaustiva di traguardi ambientali con i corrispondenti indicatori per le loro acque marine in modo da orientare gli sforzi verso il conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino



Il Ministero dell’Ambiente il 15 ottobre 2012 ha comunicato alla Commissione Europea gli esiti della valutazione iniziale, della determinazione del buono stato ambientale e gli esiti della definizione dei traguardi ambientali

Sempre sulla base della valutazione iniziale, il Ministero dell’Ambiente, avvalendosi del Comitato tecnico, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza Unificata, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali, nonché per l’aggiornamento di tali traguardi.

### Programmi di Monitoraggio (MP)

**Sulla base della valutazione iniziale si devono elaborare ed attuare dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ecologico delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali**



Per la definizione di tali programmi, il Ministero dell’ Ambiente procede inoltre ad una ricognizione dei programmi di monitoraggio ambientale già esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, perché nella definizione de nuovi programmi di monitoraggio sia garantita l’integrazione ed il coordinamento dei risultati dei programmi di monitoraggio già esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.

Il 15 luglio 2014 è la data stabilita dalla norma entro la quale procedere all’elaborazione e all’avvio dei programmi di monitoraggio.

Il Ministero dell’Ambiente, inoltre, assicura l’elaborazione di specifici programmi di misure, che devono essere finalizzati a conseguire o mantenere un buono stato ambientale, ed essere conformi ai principi di precauzione, azione preventiva, limitazione del danno ambientale, “chi inquina paga” e sviluppo sostenibile.

Detti programmi devono individuare misure efficaci rispetto ai costi e tecnicamente fattibili, alla luce di un’analisi di impatto che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici di ciascuna misura.

I programmi indicano le modalità attraverso cui si prevede che le misure contribuiscano al rispetto dei traguardi ambientali.

Devono essere elaborati entro il 31 dicembre 2015 e comunicati, entro l'anno successivo, alla Commissione Europea e agli Stati Membri che condividono con l'Italia la stessa regione o sottoregione marina.

### Programmi di Misure (PoM)

Gli Stati membri identificano, per ogni regione o sottoregione marina interessata, le misure, elaborate sulla base della valutazione iniziale, necessarie al fine di conseguire o mantenere nelle loro acque marine un buono stato ecologico



#### Il supporto dell'ISPRA nel percorso istituzionale di attuazione

La complessità e l'articolazione degli adempimenti da porre in atto per l'attuazione della Direttiva 56/2008/CE il Ministero, ha reso necessario rafforzare il rapporto con l'ISPRA, quale Istituto tecnico-scientifico di riferimento, che attraverso un specifico Atto convenzionale, sottoscritto il 1° gennaio 2011, garantisce il supporto al Ministero dell'Ambiente per tutte quelle attività ulteriori e aggiuntive, rispetto alle ordinarie, e per l'attuazione degli adempimenti di seguito illustrati e previsti dal Decreto n. 190/2010, realizzazione della valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino (art. 8), la determinazione del buono stato ambientale delle acque (art. 9), per la definizione dei traguardi ambientali e dei corrispondenti indicatori (art. 10), per l'elaborazione dei programmi di monitoraggio (art. 11) e per la Consultazione e informazione del pubblico (art. 16) del D.lgs. 13 ottobre 2010 n. 190